



che è stato assicurato l'ulteriore finanziamento richiesto.

Il caso di approvazione, da parte del Consiglio, i mutui sarebbero contenuti - dopo la necessaria istruttoria in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al C. U. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Di finanziamenti richiesti dagli Enti suddetti dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto del Servizio Affari Patrimoniali e Immobiliari,

propone al Consiglio di Amministrazione

1.) - di autorizzare la concessione dei seguenti mutui suppletivi: